



STATUTO ASSOCIATIVO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Gooliver APS", che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Rubano in via Genova 10. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – FINALITA' ED ATTIVITA'

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo generale dell'Associazione è quella di perseguire la crescita e lo sviluppo di ogni individuo, con particolare attenzione alle persone socialmente escluse, svantaggiate, emarginate o discriminate, favorendo in questo modo l'integrazione e la socialità all'interno delle comunità in cui opera. Tale scopo prevede che l'Associazione sensibilizzi la sua utenza, attraverso attività culturali, su temi quali, a titolo di esempio, la giustizia sociale, l'interculturalità, la pace, l'uguaglianza, il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità nella sua accezione più ampia.

In conformità al D.L. 117/2017, art. 5, le attività che l'Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le seguenti:

a *P*

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale e generale previste dal Codice del Terzo Settore, con particolare attenzione alle attività di promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo nelle scuole e presso un pubblico giovane e alle attività di diffusione della pratica del volontariato (ai sensi dell'art.5 D. Lgs. 117/2017 lettera i);
- 2) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa con focus specifico sull'educazione all'immagine, consapevolezza nell'utilizzo dei social network e gestione delle fake news (ai sensi dell'art.5 D. Lgs. 117/2017 lettera l);
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge nr. 53/2003, e successive modifiche, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art.5 D. Lgs. 117/2017 lettera d);
- 4) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza (ai sensi dell'art.5 D. Lgs. 117/2017 lettera v);
- 5) promozione e tutela dei diritti umani civili, sociali e politici (ai sensi dell'art.5 D. Lgs. 117/2017 lettera w);
- 6) interventi e servizi finalizzati all'educazione ambientale e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (ai sensi dell'art.5 D. Lgs. 117/2017 lettera e).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni si concretizzano nelle seguenti attività:

1. Svolgere attività didattiche che utilizzino lo strumento audiovisivo e multimediale nelle sue molteplici forme: laboratori, corsi, workshop, masterclass, formazione a distanza e residenze artistiche da svolgere presso scuole di ogni ordine e grado o presso altri enti ed istituzioni interessati.
2. Collaborare con enti pubblici, associazioni ed organismi privati per la definizione, la progettazione, e promozione di piani di sviluppo della cultura della pace e della tutela dei diritti umani al fine di favorire l'inclusività delle comunità di riferimento.
3. Realizzare ricerche, pubblicazioni di varia natura e studi sui temi e sulle attività primarie dell'associazione.
4. Organizzazione di escursioni e tracking naturalistici da realizzare con l'ausilio di strumenti di comunicazione digitale.
5. Produrre progetti artistici audiovisivi e multimediali in conformità agli scopi dell'associazione.
6. Gestire attività di divulgazione sull'educazione ambientale, sulla cultura della legalità, sulla promozione dei diritti civili e sull'arte multimediale, attraverso incontri, dibattiti, tavole rotonde, convegni ed in genere attività in cui si sviluppi un confronto dialettico.
7. Organizzare festival, rassegne, concorsi, premi, spettacoli, mostre con particolare attenzione a contenuti rivolti ad un pubblico giovane.
8. Gestire impianti, sale e spazi propri o di terzi da dedicare alle attività istituzionali.
9. Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace e della conservazione

Handwritten initials/signature

- dell'ambiente.
10. Fornire ai propri associati servizi di consultazione dei contenuti realizzati durante i progetti (slide, resoconti, documenti, fotografie, video) attraverso canali, pagine e profili dei social network di condivisione digitale (facebook, youtube, Vimeo, etc)
 11. Consentire agli associati l'utilizzo degli strumenti organizzativi, gestionali e tecnici utili allo svolgimento delle attività associative.
 12. Realizzare e distribuire ai propri associati testi, dispense, slide, presentazioni e materiali didattici elaborati per le attività istituzionali.

L'associazione inoltre può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. Nello specifico si può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 – AMMISSIONE

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono e ne perseguono le finalità e accettano il presente statuto. L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, a prescindere dalla qualifica sociale.

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo il quale, entro 60 giorni, delibera in materia. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il diniego va comunque sempre motivato al diretto interessato. L'aspirante Associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa che è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

Ci sono 3 categorie di associati:

- Ordinari (versano la quota di iscrizione annuale)
- Sostenitori (Versano oltre la quota anche contribuzioni volontarie straordinarie)
- Onorari (Nominate dall'Assemblea per meriti particolari)

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi ed essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 28;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 8 – VOLONTARI- E ATTIVITA' di VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per mancato versamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli associati con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. Nei casi di esclusione dell'associato, il Consiglio Direttivo procederà alla revisione della lista degli associati.

L'associato non in regola con il versamento della quota associativa secondo l'ammontare, i termini e le modalità previste dal direttivo decade automaticamente, fatto salvo il diritto a chiedere una nuova ammissione.

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di legge.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 11 – L'ASSEMBLEA

E' l'organo sovrano costituito dalla totalità degli associati iscritti nel Libro, in regola con il versamento delle quote associative.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Al massimo ciascun associato può rappresentare altri tre associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo dell'incontro; deve inoltre essere indicata l'eventuale data di seconda convocazione

Tale comunicazione può avvenire mediante email o lettera spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati; in alternativa mediante pubblicazione di un avviso online nel sito dell'Associazione o sulla pagina facebook.

La convocazione dell'Assemblea può inoltre essere richiesta, con parere motivato al Presidente da un terzo del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve espletare i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e conservato presso la sede dell'Associazione.

Ogni aderente all'Associazione ha il diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.



ART. 13 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, presenti in proprio o con delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti (il voto in modalità elettronica è consentito solo qualora si possibile accertare l'identità dell'associato). Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese per alzata di mano. Per quanto concerne invece le decisioni riguardanti le persone e la qualità delle persone, la votazione è effettuata a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche statutarie esclusivamente con il voto favorevole della metà più uno degli associati, mentre occorre il voto dei 3/4 degli associati per sciogliere l'associazione o devolverne il patrimonio.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, tra i quali sono nominati il Presidente ed il vicepresidente che ne fa le veci in sua assenza.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero di 3 mandati consecutivi.

Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte a maggioranza dei presenti, verranno redatte su apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario Generale. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,

ab
CP

- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Essi durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti; la convocazione va comunicata via telefono o mediante mail e deve indicare data, ora luogo ed ordine del giorno.

ART. 15 – IL PRESIDENTE e il VICEPRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Viene eletto a maggioranza con votazione per alzata di mano dall'Assemblea tra gli stessi Consiglieri che vogliono candidarsi a tale carica.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per eleggere il nuovo presidente e consiglio direttivo.

Sono compiti del Presidente:

- presiedere le riunioni dell'Assemblea;
- presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- svolgere l'ordinaria amministrazione
- firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione nei confronti degli associati e dei terzi;
- convocare l'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legai iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le entrate, salvo diversa destinazione imposta per legge, sono da destinarsi alle attività che consentano di realizzare gli scopi associativi.

ART. 18 – I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme



di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 – PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art 9 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 28 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- c) il libro delle riunioni e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, quando previsto.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART 30 – NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art 5-sexies del D.L. n 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presidente
Elisabetta Maran

Il Segretario
Chiara Piranda

Registrato a Cittadella il 10/05/2022
 N. 513 Mod. 3
 versati Euro ATTO PRESENTE



Il Funzionario addetto (*)
 Pietro TODISCO
 Firma del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco